



**BANCA  
CAMBIANO** 1884  
SOCIETÀ PER AZIONI

## **REGOLAMENTO**

### **OBBLIGAZIONI PERPETUE**

**“Banca Cambiano 1884 – Prestito obbligazionario perpetuo  
Additional Tier 1 Temporary Write-Down - Serie 490”**

**€ 1.000.000,00**

**ISIN IT0005427023**

**BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.**

Sede legale e direzione generale: 50132 Firenze - Viale Antonio Gramsci, 34 - Tel. 0552480811 - Sede amministrativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) - Piazza Giovanni XXIII, 6  
Tel. 05716891 - Codice ABI 8425 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 5667 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 02599341209  
REA FI 648868 - Codice fiscale e Partita IVA 02599341209 - Capitale sociale € 232.800.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo  
Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - BIC CODE CRACIT33 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano  
e-mail: [info@bancacambiano.it](mailto:info@bancacambiano.it) - PEC: [pec@pec.bancacambiano.it](mailto:pec@pec.bancacambiano.it) - [www.bancacambiano.it](http://www.bancacambiano.it)

## Articolo 1 - Importo, titoli e prezzo di emissione

Il prestito denominato “Banca Cambiano 1884 prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 Temporary Write Down - Serie 490 – ISIN IT0005427023” (il “**Prestito Obbligazionario Perpetuo**” o il “**Prestito Perpetuo**”), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), è costituito da massime n. 10 obbligazioni perpetue Additional Tier 1 (le “**Obbligazioni Perpetue**”), del valore nominale unitario pari ad Euro 100.000 (il “**Valore Nominale**”), emesse da Banca Cambiano 1884 S.p.A. (la “**Banca**” o l’“**Emittente**”) in data 23 novembre 2020 (la “**Data di Emissione**”) ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale.

L’offerta del Prestito Obbligazionario Perpetuo (l’“**Offerta**”) è rivolta esclusivamente a Controparti qualificate o Clienti Professionali ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998 (**Testo Unico della Finanza**) e dai relativi regolamenti attuativi. L’Offerta, pertanto, rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall’articolo 34-ter co. 1 lettere b), d) ed e) del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”), in relazione al quale non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 100 del Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico della Finanza in materia di offerta al pubblico.

Le Obbligazioni Perpetue saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e delle relative norme di attuazione.

Le Obbligazioni Perpetue sono al portatore e non sono frazionabili.

La consegna delle Obbligazioni Perpetue avverrà mediante messa a disposizione per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli “**Intermediari Aderenti**”) entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.

## Articolo 2 - Durata e possibilità di rimborso anticipato

Ove non siano state rimborsate anticipatamente le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate al Valore Nominale Residuo (come di seguito definito) alla data di scioglimento, liquidazione o fallimento dell’Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell’assemblea dei soci dell’Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell’Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A partire dal 23 novembre 2025, l’Emittente potrà comunque rimborsare le Obbligazioni Perpetue al Valore Nominale Residuo (come di seguito definito), previa autorizzazione dell’Autorità Competente (come di seguito definita).

Per “**Autorità Competente**” si intende la Banca d’Italia e/o altro ente successore della Banca d’Italia, ovvero altra Autorità Competente al quale l’Emittente venisse assoggettato.

Per “**Valore Nominale Residuo**” si intende il Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue, a seguito della svalutazione descritta all’articolo 5 del presente regolamento (il “**Regolamento**”).

### Articolo 3 - Natura giuridica

Le Obbligazioni Perpetue costituiscono strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 3 (Capitale aggiuntivo di Classe 1) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (il “**CRR**”) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di altre categorie di creditori dell'Emittente. In particolare, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati e gli altri creditori subordinati di classe 2 (così come definiti dalla Regolamentazione sul capitale) e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale primario di classe 1.

Per “**Regolamentazione sul capitale**” si intende qualunque disposizione normativa italiana o contenuta nella normativa dell’Unione Europea relativa all’adeguatezza patrimoniale vigente in Italia al momento della Data di Emissione e applicabile all’Emittente, ivi inclusi (ma non limitatamente a) il CRR, le disposizioni normative nazionali che hanno recepito la Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV) e la Direttiva (UE) 2014/59 (BRRD), gli atti delegati o attuativi emanati dalla Commissione europea e le linee guida adottate dall’Autorità Bancaria Europea, così come successivamente modificati e integrati, o qualunque altro atto che entrerà in vigore in loro sostituzione.

### Articolo 4 – Interessi contrattuali

Salvo quanto di seguito previsto, in corrispondenza del 23 novembre e del 23 maggio di ciascun anno di vita delle Obbligazioni Perpetue (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”), sarà corrisposta una cedola fissa (la “**Cedola**”). Gli interessi incominceranno a decorrere a partire dal 23 novembre 2020 (la “**Data di Godimento**”). Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione ACT/360.

Il tasso di interesse delle Cedole (il “**Tasso di Interesse**”) è pari al 5,00% annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) del Valore Nominale Residuo.

Il Tasso di Interesse Iniziale sarà utilizzato per i pagamenti delle Cedole fino alla Data di Pagamento del 23 novembre 2025.

In corrispondenza del 23 novembre 2025, il Tasso di Interesse sarà ricalcolato sulla base del tasso eur midswap a 5 anni rilevato alla data del 21 novembre 2025, maggiorato del Margine Iniziale pari a 548 basis points. Tale Tasso di Interesse sarà utilizzato per le Date di Pagamento che ricadono nei successivi 5 anni.

Il Tasso di Interesse sarà ricalcolato ogni 5 anni secondo le modalità sopra descritte.

L'Emittente potrà anche non pagare (in tutto o in parte) la Cedola in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, comunicandolo agli Obbligazionisti nelle forme previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Inoltre l'Emittente dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento delle Cedole alla relativa Data di Pagamento nell'ipotesi in cui:

- l'ammontare della Cedola, insieme ai pagamenti degli altri elementi dei fondi propri (esclusi i pagamenti sugli strumenti di classe 2) effettuati o da effettuare nell'anno finanziario in corso, ecceda l'ammontare degli Elementi Distribuibili (come di seguito definiti);
- il pagamento dell'ammontare della Cedola, insieme ai pagamenti dell'Emittente o del gruppo di cui l'Emittente è capogruppo (il “**Gruppo**”) previsti dall'articolo 141, comma 2, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (la “**Direttiva CRD IV**”) comporti il superamento dell'Ammontare Massimo Distribuibile (come di seguito definito);
- si verifichi la Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue nel relativo periodo di calcolo degli interessi, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento.

La cancellazione del pagamento delle Cedole è definitiva e non costituisce un caso di *default* per l'Emittente.

Ogni Obbligazione Perpetua, inoltre, cesserà di produrre interessi a partire dalla data (inclusa) in cui le Obbligazioni Perpetue sono rimborsate/svalutate a seguito dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato, di rimborso anticipato per motivi regolamentari, di rimborso anticipato per motivi fiscali o della Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue (come definito al successivo articolo 5) che abbia ad oggetto l'intero Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue.

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore. Ai fini del presente articolo, per “**Tasso Frazionale**” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per 360 giorni.

“**Ammontare Massimo Distribuibile**” ha il significato previsto nella Direttiva CRD IV.

“**Elementi Distribuibili**” ha il significato previsto nel CRR.

## Articolo 5 – Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue (Write Down)

Un evento attivatore si configura in qualunque momento in cui il Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1 Ratio) dell’Emittente è inferiore a 5,125% (“**Evento Attivatore**”).

L’accertamento in ordine al fatto che si è effettivamente verificato, in un qualunque momento, un Evento attivatore spetta all’Emittente o all’Autorità competente e tale accertamento è vincolante per i titolari delle Obbligazioni Perpetue.

In qualsiasi momento venga accertato un Evento Attivatore, l’Emittente:

- informa immediatamente l’Autorità competente del ricorrere dell’Evento Attivatore;
- notifica immediatamente ai titolari delle Obbligazioni Perpetue, con comunicazione irrevocabile, che si è configurato l’Evento Attivatore (la “**Comunicazione del verificarsi dell’Evento Attivatore**”);
- procede in ogni caso e senza indugio alla obbligata e irrevocabile riduzione del Valore Nominale dell’Obbligazione Perpetua, in misura proporzionale al valore di tutte le altre Obbligazioni Perpetue e degli altri Strumenti di Copertura delle Perdite, per un importo non inferiore all’importo di seguito determinato (“**Evento di Copertura delle Perdite**”).

La Svalutazione (o “**Write Down**”) viene effettuata dall’Emittente senza indugio e comunque al più tardi entro un mese dall’accertamento dell’evento attivatore o entro l’intervallo temporale più ristretto eventualmente definito dall’Autorità competente (“**Data della Svalutazione**”).

Nel caso in cui si verifichi un Evento Attivatore, l’importo della Svalutazione non è inferiore al minore tra i seguenti importi:

- a) l’importo che, unitamente alla Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue e alla svalutazione o alla conversione proporzionale di altri Strumenti di copertura delle perdite, è richiesto per riportare completamente il CET1 ratio dell’Emittente al 5,125% (livello di attivazione);
- b) l’intero Valore Nominale, se l’importo della Svalutazione, unitamente alla svalutazione delle altre Obbligazioni Perpetue e alla svalutazione o alla conversione degli Strumenti di copertura delle perdite non è sufficiente per riportare il Coefficiente di capitale primario di classe 1 al 5,125% di cui alla lettera a).

A seguito della Svalutazione, il valore delle Obbligazioni Perpetue è il Valore Nominale Residuo di cui al precedente articolo 2.

Resta inteso che anche ove la svalutazione o la conversione di Strumenti di copertura delle perdite non sia efficace per qualsiasi ragione: (i) l’inefficacia di tale svalutazione o di tale conversione non pregiudica la necessità di procedere ad una Svalutazione dell’Obbligazione Perpetua e (ii) la

svalutazione o la conversione di Strumenti di copertura delle perdite che non è efficace non può assumere rilievo ai fini della determinazione dell'importo della Svalutazione dell'Obbligazione Perpetua.

Un Evento di Copertura delle Perdite può intervenire in più di un'occasione e l'Obbligazione Perpetua può essere oggetto di Svalutazione in più occasioni.

Qualunque Svalutazione non costituisce una causa di insolvenza dell'Emittente né una violazione delle sue obbligazioni contrattuali o dei suoi doveri o un inadempimento di qualsivoglia tipo e non legittima i titolari delle Obbligazioni Perpetue a richiedere la dichiarazione di insolvenza o la liquidazione dell'Emittente.

Successivamente a una Svalutazione, in tutto o in parte, del Valore Nominale o del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni Perpetue i titolari delle Obbligazioni Perpetue perdono automaticamente e in modo irrevocabile qualunque diritto nei confronti dell'Emittente alla corrispondente remunerazione o al rimborso dell'ammontare stralciato (fermi gli eventuali diritti all'eventuale successiva Rivalutazione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni Perpetue, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento).

Per **“Coefficiente di capitale primario di classe 1”** si intende il capitale primario di classe 1 dell'Emittente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'Emittente. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è determinato in applicazione dei riferimenti del par. 3 dell'articolo 92 del CRR e disposizioni collegate.

Per **“Strumenti di copertura delle perdite (*Loss Absorbing Instrument*)”** si intende uno Strumento aggiuntivo di classe 1 (diverso dalle Obbligazioni Perpetue) dell'Emittente il cui valore nominale originario, al ricorrere o quale conseguenza del fatto che il Coefficiente di capitale primario di classe 1 si sia ridotto al di sotto di una determinata soglia di attivazione, può essere in tutto o in parte oggetto di svalutazione (su base permanente oppure anche solo temporanea) o convertito (in ogni caso in conformità alle condizioni e ai termini che lo disciplinano).

Per **“Strumenti di copertura delle perdite svalutati (*Loss Absorbing Written down Instrument*)”** si intende uno Strumento aggiuntivo di classe 1 dell'Emittente, diverso dalle Obbligazioni Perpetue, il cui valore nominale sia stato in tutto o in parte oggetto di svalutazione su base temporanea.

#### **Articolo 6 - Rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue (Write Up) successivamente alla svalutazione obbligatoria a titolo temporaneo**

Dopo che è intervenuta una Svalutazione, il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua, a meno che sia stata in precedenza rimborsata o riacquistata e cancellata, potrà essere progressivamente rivalutato, fino al raggiungimento del Valore Nominale, concorrendo in tale rivalutazione anche gli altri Strumenti di copertura delle perdite svalutati (sulla base di un criterio proporzionale applicato ai rispettivi valori nominali residui considerati prima della rivalutazione da

effettuare), nei limiti in ogni caso dell'Importo Massimo della Rivalutazione (come di seguito definito) ed in conformità alle previsioni che seguono e a quelle contenute nell'articolo 21 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, così come successivamente modificato e integrato.

L'Importo Massimo della Rivalutazione da attribuire alla somma della Rivalutazione e del pagamento delle cedole sul Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni Perpetue e, laddove previsto, degli Strumenti di copertura delle perdite svalutati, è pari agli utili netti (i) moltiplicati la somma dei valori nominali originari di tutti gli Strumenti aggiuntivi di classe 1 oggetto di svalutazione dell'Emittente e (ii) diviso per il capitale totale di classe 1 dell'Emittente, come definito dalla Regolamentazione sul capitale, alla data in cui la rivalutazione è effettuata.

Ai fini di cui sopra, per utili netti si intende l'importo più basso calcolato su base consolidata dopo che è intervenuta una formale decisione che ha accertato la sussistenza dei profitti alla fine dell'esercizio.

Qualsiasi rivalutazione dell'Obbligazione Perpetua e di ogni altro Strumento di copertura delle perdite svalutato, così come, laddove previsto, i pagamenti delle cedole sulla base del Valore nominale Residuo del Titolo e di ogni altro Strumento di copertura delle perdite che possono essere svalutati, rientrano nella piena e incondizionata discrezionalità dell'Emittente, che pertanto non ha alcun obbligo di effettuare o accelerare la rivalutazione.

La somma degli importi delle Rivalutazioni delle Obbligazioni Perpetue e di ogni altro Strumento di copertura delle perdite, nonché dei pagamenti dei dividendi sugli Strumenti di capitale primario di classe 1 dell'Emittente e dei pagamenti delle cedole sugli Strumenti di copertura delle perdite che possono essere svalutati non può eccedere l'Ammontare Massimo Distribuibile.

Qualora l'Emittente decida, a proprio insindacabile giudizio, di dare luogo a una Rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue ne dà comunicazione ai sottoscrittori, con le modalità definite all'articolo 13 del presente Regolamento, specificando la data e l'importo della rivalutazione.

Nessuna Rivalutazione può essere operata qualora:

- a) sia stato accertato un Evento attivatore, ma non sia ancora intervenuta la conseguente Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue sulla base di tale evento attivatore;
- b) sia stato accertato un Evento attivatore e operata la conseguente Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue, ma il Coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'Emittente non è ancora ritornato al (o al di sopra del) livello di attivazione relativo all'Evento attivatore;
- c) la rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue (assieme alla rivalutazione degli Strumenti di copertura delle perdite) comporterebbe il configurarsi di un Evento attivatore, laddove effettuata.

Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni del presente articolo, una Rivalutazione può avere luogo, in una o più occasioni, finché il Valore Nominale Residuo dell'Obbligazione Perpetua non raggiunga l'ammontare del Valore Nominale.

#### **Articolo 7 – Rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue per motivi regolamentari**

L'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il quinto anno dalla Data di Emissione, ovvero (ii) prima del quinto anno dalla Data di Emissione, in entrambi i casi previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.

In particolare, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il Prestito Perpetuo dopo il quinto anno dalla Data di Emissione (dunque, a partire dal 23 novembre 2025) ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue che ne comporti l'esclusione dal Capitale aggiuntivo di classe 1 oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore.

Inoltre, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue anche prima dello scadere del termine di cinque anni dalla Data di Emissione, sempre ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue che ne comporti l'esclusione del Capitale aggiuntivo di classe 1 oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

#### **Articolo 8 – Rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue per motivi fiscali**

L'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue a seguito di una variazione della normativa fiscale.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il quinto anno dalla Data di Emissione, ovvero (ii) prima del quinto anno dalla Data di Emissione, in entrambi i casi previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.

In particolare, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il Prestito Perpetuo dopo il quinto anno dalla Data di Emissione ove intervenga l'obbligo in capo all'Emittente di pagare importi supplementari a causa di modifiche o variazioni delle leggi o normative della Repubblica italiana o di qualsiasi ente politico o autorità della stessa o ivi operante avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana), o qualsiasi modifica

nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o normative (ivi inclusa una modifica o variazione dovuta a ordinanza del tribunale della competente giurisdizione), e l'Emittente non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo alle ragionevoli misure dallo stesso ritenute idonee.

Inoltre, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Perpetue anche prima dello scadere del termine di cinque anni dalla Data di Emissione, sempre ove intervenga l'obbligo in capo all'Emittente di pagare importi supplementari sulla base di quanto descritto nel paragrafo sopra, purché esista una variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni Perpetue che l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

## **Articolo 9 – Pagamenti**

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Perpetue sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni Perpetue non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per “**Giorno Lavorativo**” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni Perpetue saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dagli Obbligazionisti all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Perpetue sono detenute.

## **Articolo 10 – Regime fiscale**

La normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.

Sarà a carico dei sottoscrittori ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni Perpetue o alla quale le Obbligazioni Perpetue vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni Perpetue rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni Perpetue al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere ai sottoscrittori alcun importo aggiuntivo a

compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Gli interessi sulle Obbligazioni Perpetue sono soggetti all'imposta sostitutiva in base alla normativa tempo per tempo vigente.

### **Articolo 11 - Termini di prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

### **Articolo 12 - Legge applicabile e foro competente**

Le Obbligazioni Perpetue, nonché ogni obbligazione non contrattuale che dovesse sorgere da o in connessione con le medesime, sono governati dalla Legge italiana. In particolare, il presente Regolamento è disciplinato, oltre che dalle normative di settore, dalle disposizioni di legge o regolamentari in materia di requisiti prudenziali e adeguatezza patrimoniale, nazionali o del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, vigenti in Italia dalla data di emissione e applicabili all'Emittente, ivi inclusi (ma non limitatamente a) il CRR, la CRD IV e la BRRD e successive modifiche e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione e di recepimento collegate alle citate disposizioni o da qualunque altra regolamentazione o direttiva che entrerà in vigore in loro sostituzione.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche che potrebbero intervenire nella disciplina degli strumenti aggiuntivi di classe 1 (come definiti dalla Regolamentazione sul capitale) e nelle disposizioni di vigilanza prudenziale, al fine di assicurare nel tempo la computabilità delle Obbligazioni Perpetue nei Fondi Propri dell'Emittente. In tali circostanze, l'Emittente comunicherà ai sottoscrittori le modifiche sopravvenute con le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

La sottoscrizione del Titolo comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni Perpetue ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

### **Articolo 13 – Comunicazioni**

Ai fini del presente Regolamento, tutte le comunicazioni dell'Emittente sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, sul sito [www.bancacambiano.it](http://www.bancacambiano.it) e direttamente a mezzo posta elettronica certificata ai singoli sottoscrittori.

### **Articolo 14 – Varie**

La titolarità delle Obbligazioni Perpetue comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Con la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni Perpetue il titolare delle Obbligazioni Perpetue prende espressamente atto di essere vincolato alle conseguenze derivanti dall'esercizio dei Poteri di Risoluzione da parte della competente Autorità di Risoluzione, che possono implicare la svalutazione o la cancellazione, in tutto o in parte, del valore nominale dell'Obbligazione Perpetua o degli importi dovuti a titolo di pagamento delle cedole ai titolari delle Obbligazioni Perpetue e/o la conversione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni Perpetue o degli interessi, in azioni o altri titoli o obbligazioni dell'Emittente o di altro soggetto, anche a seguito di una modifica delle condizioni applicabili alle Obbligazioni Perpetue al fine di rendere effettivo l'esercizio dei Poteri di Risoluzione riconosciuti all'Autorità di Risoluzione.